



Prot. 6111/2022



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI**

-----  
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di  
PERUGIA

Oggetto: Presunzione di innocenza delle persone indagate. Attuazione dell'art. 5 del d.lgs 20 gennaio 2006, n. 106, come modificato dall'art. 3 del d.lgs 8 novembre 2021, n. 188.

Nota del 23 agosto 2022 a firma dell'Associazione Stampa Umbra. Diritto di cronaca.

prendo atto della nota di doglianza dell'A.S.U. comunicata allo scrivente e per conoscenza anche alla S.V. Nel merito non posso che richiamarmi al decreto legislativo n. 188 del 2021, con il quale il Legislatore ha inteso disciplinare il principio di matrice europea e costituzionale della presunzione di innocenza delle persone fisiche, dettando anche una nuova normativa sulle modalità con cui vanno comunicate ai mass media le informazioni sui procedimenti penali e sugli atti di indagine effettuati. Analogo richiamo alla direttiva n. 8217/21 adottata dallo scrivente.

Comprendo, come uomo e come giurista, le doglianze rassegnate in atti dalla stampa regionale e, tuttavia, la condotta tenuta dall'ufficio che rappresento è stata ispirata e si è adeguata alla novella normativa dello scorso novembre 2021, così come del resto concertata negli incontri coordinati dalla S.V., nella consapevolezza che la legge ha codificato in maniera tassativa le modalità attraverso le quali le notizie di reato devono essere veicolate alla stampa.

Per essere concreti, il tema è contenuto nel concetto normativo delle *specifiche ragioni di interesse pubblico* che legittimano la diffusione delle notizie e successivamente, una volta ravvisate e documentate con apposita motivazione, lo strumento di comunicazione non potrà che essere ex lege o il comunicato stampa o la conferenza stampa curati, entrambi, dal procuratore della Repubblica o da questi delegati agli ufficiali di P.G. titolari del potere investigativo. *Tertium non datur*, e cioè la prassi invalsa da sempre di affidare le informazioni agli operatori di p.g. che direttamente poi le hanno veicolate alla stampa locale: detta prassi è stata superata dal Legislatore con una disciplina serrata e cogente.

Il territorio ternano, contrariamente a quanto sostenuto dagli esponenti, non gestisce i rapporti con la stampa diversamente da quel che accade nei circondari di Perugia e di Spoleto, per la semplice ragione che i rispettivi procuratori della Repubblica applicano la legge.

Nego nella maniera più assoluta, e la banca dati istituita presso l'ufficio del Procuratore Generale di Perugia ne rappresenta una plastica dimostrazione, la denunciata carenza informativa, salvo pretendere che gli uffici di Procura, ma la legge non lo prevede quale criterio di priorità, assegnino al servizio rapporti con la stampa un canale preferenziale di trattazione per consentire, come si suole dire, al giornalista di *stare sul pezzo*.

*Le specifiche ragioni di interesse pubblico* non possono di certo significare lavorare per le redazioni di cronaca dei giornali. Specie nell'immediatezza di un fatto reato, neppure transitato per l'iscrizione al registro delle notizie di reato, necessita apposita ed adeguata riflessione per salvaguardare la segretezza delle indagini anche a tutela della strategia investigativa del P.M.

L'inversione di tendenza, auspicato nella nota in scrutinio, è stata fatta dal Legislatore e non dai procuratori della Repubblica, così anche il ripristino delle condizioni operative.

Rimango a completa disposizione per iniziative catalogabili quali prassi virtuose da inserire nell'O.d.G. dell'istituto Osservatorio, specie di fonte giornalistica, che indichino schede contenenti informazioni standard per l'esercizio del diritto di cronaca che non contrastino sia con la presunzione d'innocenza sia con altro principio avente pari dignità rappresentato dalla segretezza delle indagini con i quali il diritto all'informazione deve comunque confrontarsi.

Per chiudere, sulla vicenda citata della morte di una donna ad Orvieto, rappresento che ci si trova al cospetto di una non notizia di reato (mod. 45) e che in quanto tale e a maggior ragione impone il rispetto della privacy degli eredi ed il rispetto della pietas dei defunti, senza confusione alcuna con il principio della presunzione d'innocenza: il decesso per cause naturali è il frutto di un'attività istruttoria svolta dapprima dall'autorità sanitaria e poi ratificata dall'a.g.

Scavare sul rapporto di coppia e sulle ragioni di una scelta legittima, e da rispettare, della persona attingendo ad informazioni raccolte dalla p.g. e poi pubblicate non ritengo, al netto di diversità di opinioni, costituisca espressione del diritto di cronaca, senza considerare eventuali profili di responsabilità del procuratore della Repubblica che autorizzando la diffusione delle informazioni vada a ledere la privacy del de cuius e degli eredi.

Infine, richiamandomi al dovere di leale collaborazione con le istituzioni della stampa, per eventuali iniziative ratifico sin d'ora l'operato del Procuratore Generale di Perugia, autorizzandolo nel contempo a valutare l'opportunità di portare a conoscenza dell'A.S.U. i contenuti della presente nota.

Terni, 24 agosto 2022

Il Procuratore della Repubblica

Alberto Liguori

